Allegato "A" all'atto n.68.139/25.900 di Repertorio

"ASSOCIAZIONE SOSTENITORI DEL TEATRO REGIO DI PARMA"

****

STATUTO

****

ART. 1) E' costituita con sede in Parma, Strada Garibaldi n.16, una libera associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE SOSTENITORI DEL TEATRO REGIO DI PARMA"

ART. 2) L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. Essa ha i seguenti scopi:

a) collaborare con la Fondazione Teatro Regio di Parma, per mantenere ed accrescere il prestigio che il Teatro ha conquistato in Italia ed all'Estero;

b) operare attraverso l'apporto di tutti coloro che, condividendo lo spirito dell'Associazione, sono in grado di offrire - in Italia ed all'Estero - il proprio appoggio affinché attorno alla vita ed all'attività del Teatro si diffondano sempre più l'interesse e la stima;

c) patrocinare ed appoggiare iniziative meritevoli per lo sviluppo dell'arte e della cultura in genere, con ogni mezzo e/o supporto ritenuti opportuni;

d) sostenere l'attività della Fondazione del Teatro Regio di Parma anche dal punto di vista economico;

e) promuovere progetti ed attività finalizzate al restauro conservativo del Teatro Regio.

Per tali scopi l'Associazione promuove in Italia ed all'Estero incontri fra intellettuali, artisti, personalità del mondo dello spettacolo e persone sensibili all'arte per dar vita ad iniziative nazionali ed internazionali al servizio della cultura, incentivando avvenimenti culturali, sia mediante creazione di uffici stampa e altri mezzi di comunicazione, sia attraverso la cooperazione e lo scambio fra artisti, essa pone in evidenza le iniziative artistiche che si svolgono in Italia con un'adeguata risonanza alle iniziative straniere anche con l'importante nome del Teatro Regio di Parma;

f) fornire ai soci ed agli aderenti all'Associazione la possibilità concreta di arricchire la propria competenza culturale attraverso attività ed esperienze nell'ambito dei vari settori artistici e di vasta cultura, direttamente od indirettamente curati dall'Associazione;

g) offrire e ricevere, anche a livello internazionale, assistenza e collegamento ad organismi che si prefiggano scopi ed iniziative analoghi a quelli perseguiti dall'"Associazione Sostenitori del Teatro Regio di Parma", purché le loro attività si riconducano ai principi ed allo stile culturale dell'Associazione.

In esecuzione di quanto previsto dai punti precedenti del presente articolo, per promuovere specifiche attività associative, potranno essere costituiti dei "Gruppi" di soci specificatamente qualificati. Ogni "Gruppo" sarà presieduto dal Presidente dell'Associazione ed opererà secondo un regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. I "Gruppi" di cui sopra potranno essere costituiti da qualsiasi tipo di soci.

ART. 3) I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

a) "SOCI FONDATORI": sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
b) "SOCI ONORARI": sono coloro che sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio acquisito nel campo dell'arte, della cultura, della scienza e dell'economia, in modo da contribuire, con titoli e meriti di particolare rilievo, a favorire lo sviluppo dell'Associazione;
c) "SOCI SOSTENITORI": sono coloro che, avendo presentato richiesta, sono ammessi dal Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti a corrispondere un contributo a fondo perduto annualmente stabilito dal Consiglio stesso ed intervengono - ogni qualvolta occorra - con contribuzioni eccezionali e straordinarie al fine di garantire il conseguimento degli scopi sociali e sostenere le istituzioni e le iniziative patrocinate dall'Associazione;
d) "SOCI AMICI": sono coloro che, dietro richiesta e previo versamento della quota annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, vengono associati; sono ammessi a manifestazioni create per l'Associazione o ideate appositamente per loro o concordate con altre iniziative culturali sempre secondo gli scopi dell'Associazione, ma privi di voto in Assemblea;
e) "SOCI CORPORATE": sono imprese, enti, istituzioni o associazioni che sostengono la vita e le attività dell'Associazione mediante versamento di un contributo annualmente determinato dal Consiglio Direttivo. Gli appartenenti a questa categoria saranno assegnatari, annualmente, di un numero di tessere dell'Associazione, discrezionalmente determinato dal Consiglio Direttivo e che i SOCI CORPORATE potranno assegnare a persone fisiche.
I soci appartenenti alle diverse categorie sopra specificate non assumono, in ogni caso, alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote associative.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
ART. 4) I soci, che sono tenuti al pagamento di quote associative, debbono versarle annualmente, in una unica soluzione, secondo le modalità e negli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno solare. Se alla data del 31 dicembre il socio non ha comunicato le proprie dimissioni al Presidente, si intende confermato e conseguentemente impegnato per l'anno successivo. Il socio moroso cessa di far parte dell'Associazione dopo formale invito del Consiglio direttivo in tal senso.
La qualità di socio si perde per morosità, ai sensi del comma precedente, e per esclusione; quest'ultima può essere disposta dal Consiglio Direttivo in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi ed agli scopi dell’Associazione.
ART. 5) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi sociali:
a) dalle quote associative dei soci;
b) da contributi pubblici e privati;
c) dai proventi di iniziative dell'Associazione;
d) da oblazioni, donazioni e da disposizioni testamentarie e da ogni altro atto di liberalità, nonché da qualunque altro provento destinato all'Associazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6) Sono organi dell'Associazione:
1) il Presidente;
2) il Consiglio Direttivo;
3) l'Assemblea dei Soci;
4) il Vice Presidente;
5) i Revisori Contabili
6) il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali, ivi comprese quelle dei Revisori Contabili, sono gratuite.
ART. 7) Il Presidente, da scegliersi fra i soci consiglieri, dura in carica da cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessi di esercitare la propria carica durante il mandato, il Consiglio individuerà tra i propri membri un nuovo Presidente, che durerà in carica fino al successivo rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la carica di Presidente Onorario a chi contribuisca con opere di alto prestigio e/o di notevole sostegno finanziario a perseguire gli scopi dell'Associazione.
Potrà altresì essere eletto dal Consiglio Direttivo un Vice-Presidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza o altro impedimento e durerà in carica tre anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio.
Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e la presiede, provvedendo altresì a redigere il verbale delle deliberazioni adottate; cura l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'Associazione ed eroga le somme dì cui dispone l'Associazione per fini sociali; svolge tutti gli altri compiti previsti dal presente statuto o che gli sono delegati dall'Assemblea.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri un sostituto temporaneo per la durata dell'impedimento.
Il Presidente può nominare un Consiglio di Presidenza per funzioni di consultazione dallo stesso Presidente richieste.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un rappresentante per ciascuna delle categorie dei Soci indicate nell'art. 3 lett. a), b), c), d), e), f), g), h) scelto dal Presidente.
ART. 8) Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, è composto da 5 a 15 membri, scelti fra i "Soci Fondatori" ed i "Soci Sostenitori". La Fondazione Teatro Regio di Parma ha il diritto di nominare un membro del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo, l'integrazione avviene per cooptazione; i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata già determinata per gli altri Consiglieri sino al compimento del loro mandato.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del

Presidente; esso può delegare tutto o in parte i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri.
Competono al Consiglio Direttivo:
- la nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente;
- la nomina del Tesoriere;
- l'approvazione del rendiconto annualmente predisposto dal Tesoriere;
- la deliberazione sull'ammissione dei soci che ne abbiano fatto richiesta e sulla loro esclusione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- l'attività di programmazione, realizzazione e gestione dell'attività istituzionale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, il quale ha l'obbligo di procedere con la convocazione ove ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri, e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi sempre dei presenti circa l'ammissione dei soci e l'attribuzione degli stessi alle diverse categorie, di cui all'art. 3) del presente statuto, circa la decadenza dei soci, circa le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
Sono cause di decadenza da Consigliere: l'esclusione da socio, la condanna penale passata in giudicato, le attività contrarie agli interessi dell'Associazione o gravemente lesive del prestigio dell'Associazione a giudizio del Consiglio Direttivo. Sempre a giudizio del Consiglio Direttivo sono cause di sospensione: il rinvio a giudizio penale fino alla conclusione del procedimento.
ART. 9) L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, deve essere spedito, anche via e-mail all'indirizzo indicato dai Soci per le comunicazioni, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o affisso nella sede dell'Associazione almeno un mese prima.
L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci, e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee i Soci appartenenti alle categorie a), b), c), dell'articolo 3 e la persone fisiche individuate dai SOCI CORPORATE ai sensi della lett. e) del medesimo art 3 del presente Statuto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio o consigliere.
Nessun socio può ricevere più di una delega.
Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare su:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
b) il rendiconto annuale;
c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, che a sua volta

attribuirà gli incarichi di Presidente e Vice-Presidente, determinando i poteri e facoltà per la gestione dell'Associazione;
d) la nomina dei Revisori Contabili.
Sugli argomenti di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma può chiedere il parere peraltro non vincolante, prima della deliberazione, del Consiglio di Presidenza. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente.
La procedura per il rinnovo del Consiglio Direttivo è la seguente:
a) La convocazione dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio deve essere comunicata ai soci per lettera, via e-mail o a mezzo delle pubblicazioni periodiche dell'associazione, con un preavviso minimo di 2 mesi e fissare un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle candidature.
b) Le candidature devono avvenire per mezzo di liste composte ciascuna da 17 candidati che devono essere presentate al Presidente nel termine fissato nella convocazione.
Possono essere candidati coloro che:
- sono Soci Fondatori;
- sono Soci Sostenitori dell'associazione da almeno tre anni consecutivi;
- non esercitano attività o funzioni che possano determinare conflitto o confusione di interessi con quelli dell’associazione o ledano la sua immagine di associazione indipendente.
c) La votazione avviene in Assemblea; il voto è segreto e può essere espresso esclusivamente sulla apposita scheda fornita ai soci, non riproducibile né duplicabile. Il voto si esprime indicando la lista prescelta, in caso di più liste di candidati, ed in ogni caso esprimendo la preferenza per un numero massimo di 15 candidati all'interno della stessa lista.
d) Sono eletti Consiglieri i candidati con il maggior numero di preferenze appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di preferenze espresse su un numero di candidati inferiore ai consiglieri da eleggere, risultano eletti gli altri candidati della lista vincente, nell'ordine di presenza all'interno della lista stessa.
In caso di più liste concorrenti, la lista perdente più votata che abbia ottenuto più del 25% dei voti validi, è rappresentata da un Consigliere, nella persona del candidato con il maggior numero di preferenze.
e) Al termine dello scrutinio, viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente, sul quale si riportano le operazioni di spoglio effettuate, i risultati della votazione e l’elenco dei candidati eletti Consiglieri sulla base dei voti validamente espressi. Sul verbale devono essere riportate eventuali osservazioni dei rappresentanti delle liste.
f) Il Consiglio così eletto entra in funzione il giorno successivo alla proclamazione dei risultati, che devono essere comunicati ai soci nelle stesse forme della convocazione.
Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida se sia intervenuto un trentesimo dei Soci.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due settimi dei Soci.
ART. 10) Due Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli

iscritti nel Registro dei Revisori Contabili controllano l'amministrazione dell'Associazione.
I Revisori - che durano in carica cinque anni - accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Se l'assemblea lo ritiene può nominare un solo Revisore Contabile con la stessa durata e compiti previsti per i Revisori.
ART. 11) Il Tesoriere è indicato dal Consiglio tra i propri membri ed ha il compito di gestire l'attività finanziaria, la contabilità e la cassa dell'Associazione. Spetta al Tesoriere la redazione del rendiconto annuale.
ART. 12) Il Patrimonio sociale potrà essere formato da beni immobili e mobili, nonché da valori di qualsiasi natura che per acquisto, donazione, lascito o per qualsiasi altro titolo pervengano all'Associazione.
ART 13) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
I Revisori Contabili devono attestare con loro relazione scritta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dei documenti contabili.
Copia del rendiconto e della relazione dei Revisori è depositata nella sede della Associazione perché gli associati possano prenderne visione.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 14) L'Associazione può rilasciare annualmente borse di studio da assegnare, in base a criteri ed a tempi che saranno di volta in volta determinati con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, a giovani che intendono perfezionare la propria esperienza nelle varie discipline in cui si articola l'operatività e la organizzazione artistica nel campo delle arti in genere e della cultura teatrale e musicale.
ART. 15) La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050.
ART. 16) L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea straordinaria la quale provvederà - se del caso - alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio della stessa.
In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni od enti che perseguano fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.
ART. 17) In caso di controversia sull'applicazione del presente statuto, gli arbitri saranno designati su istanza di una delle parti interessate, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parma.
ART. 18) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
letto, confermato e sottoscritto.
FIRMATI ALL'ORIGINALE:
GROSSI ZAIRA

MARCO MICHELI notaio